

FAC SIMILE DIFFIDA PER UN Socio residente a Frosinone

Spet.le
DA INVIARE ALLA SEDE
DELL'AMMINISTRAZIONE DI
APPARTENENZA IN SERVIZIO (come Nel
Caso Dei Carabinieri al Polo INPS di CHIETI)

POLO INPS C.N.A. CHIETI

A mezzo PEC: direzione.provinciale.chieti@postacert.inps.gov.it

E, p.c.

SEDE PROVINCIALE INPS DI residenza dell'interessato (Frosinone)

Email PEC: direzione.provinciale.frosinone@postacert.inps.gov.it

**OGGETTO: applicazione dei sei scatti stipendiali al personale collocato in pensione con i
requisiti di anzianità.**

Comunicazione ai sensi dell'art.18 bis della Legge n. 241/1990.

ISTANZA IN AUTOTUTELA

Il sottoscritto _____ nato a _____ (II) il
_____, ivi residente in Via _____ n.- 000, CF: _____,
propone istanza in autotutela ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione -
Circolare 275 del 27 settembre 2006,

AVVERSO

il provvedimento di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) numero pratica
002202200121391 del 24/06/2024 numero fascicolo 200400289279TF.

ATTESO CHE

-nel provvedimento di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) numero pratica
002202200121391 del 24/06/2024 numero fascicolo 200400289279TF non sono stati inclusi i sei scatti
stipendiali previsti dall'articolo 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987.

CONSIDERATO

- che Codesto Ente Previdenziale applica l'articolo 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987, unicamente al personale *“cessato dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto”*.
- In estrema sintesi, non sarebbero inclusi i sei scatti stipendiali di cui al citato dispositivo normativo nel computo del *“Trattamento di Fine Servizio”* per chi accede alla pensione con i requisiti di anzianità.
- La materia in argomento è disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 6 bis del D.L. n. 387/1987 e dell'art. 1911 del Codice dell'Ordinamento Militare, che rimanda proprio alla precedente disposizione, ove sono applicabili i sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile previsti e disciplinati, anche, dall'art. 4 del D. Lgs n. 165/1997 e dall'art. 1863 del Codice dell'Ordinamento Militare.

L'art. 6 bis del D. Lgs n. 387/1987, nella sua attuale formulazione, dispone:

1. *Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. all'articolo 2. commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.*
2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990.*

L'Art. 1911 del D. Lgs n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento Militare), invece, prevede:

1. *In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall'articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l'attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.*
2. *Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di “a disposizione”.*

3. *Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.*

- La Legge n. 190/2014 (Legge Finanziaria 2015) ha abrogato gli articoli 1076, 1077 e 1082 del Codice dell'Ordinamento Militare, ragion per cui, allo stato attuale, il riconoscimento dei sei scatti in sede di liquidazione dell'indennità di buonuscita spetta agli ufficiali in servizio permanente, agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d'armata e gradi equiparati, a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione" e, infine, al personale di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387/1987.
- Orbene è quest'ultima, dunque, la norma per cui l'indennità *de qua* spetta a tutto il personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.
- I sei scatti stipendiali devono essere computati nel calcolo dell'indennità di buonuscita quando la cessazione dal servizio avviene per il *raggiungimento del limite di età*, per la *permanente inabilità al servizio*, per *decesso* e, per quel di interesse, a *domanda*, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i trentacinque anni di servizio utile.

Proprio in tale ultima condizione, codesto Istituto non applica i sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del Trattamento di Fine Servizio.

Il Consiglio di Stato è intervenuto sulla materia, riformando pronunce di primo grado di diverso orientamento e statuendo il diritto al ricalcolo del TFS, ricomprendendo nel computo i sei scatti stipendiali contemplati dall'art. 6 bis D.L. 387/1987, anche al personale che abbia cessato il servizio a domanda avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.

A tal riguardo, il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1231 del 2019, ha sostenuto che laddove il personale sia stato collocato a riposo per il raggiungimento del massimo di anzianità contributiva, deve evidenziarsi, in senso contrario, il fatto che detta situazione si addice perfettamente alla fattispecie contemplata dal secondo comma, a mente del quale "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile".

Secondo il Consiglio di Stato, quindi, nei prospetti di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio debbono essere computati i sei scatti stipendiali, il cui importo varia in funzione dell'ultima retribuzione percepita.

Detta sentenza ha, inoltre, chiarito che tale indennità debba applicarsi anche qualora la domanda di collocamento in quiescenza sia stata presentata oltre il termine del 30 giugno dell'anno in cui sono maturate le predette anzianità anagrafiche e di servizio dirimendo, in tal guisa, un ulteriore aspetto lacunoso della norma stessa atteso che ha esplicitato che il rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha alcuna conseguenza decadenziale, stante la perspicuità dei pertinenti presupposti determinanti.

INVITA

L'INPS -Istituto Nazionale della Previdenza Sociale- in persona del legale rappresentante pro-tempore presso la sede provinciale in epigrafe indicata, alla rideterminazione/riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'articolo 6 bis del Decreto Legge n. 387/1987.

Luogo, _____ data ___/___/___.

Firma _____